



Comune di Voghera

Provincia di Pavia

Piazza del Duomo, 1 CAP 27058; (c_m109)

protocollo@cert.comune.voghera.pv.it

ORDINANZA N. 19 DEL 04/05/2020

SETTORE PROPONENTE: SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 20 MARZO 2020 “CHIUSURA DELLA CICLOPEDONALE “GREENWAY” CON SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020;

Richiamata la propria Ordinanza n. 15 del 20.03.2020 con cui si era proceduto, quale forma di attuazione alle disposizioni di cui ai sopra richiamati DPCM allora vigenti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, quale specifica misura di prevenzione e contenimento, al fine di evitare assembramenti di persone, alla chiusura immediata – sino a revoca - al transito ciclopedonale della pista ciclabile, per il tratto di propria competenza, che collega i comuni di Voghera, Codevilla, Retorbido, Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme;

Visto il D.P.C.M. 26.04.2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020, valido dal 4.05.2020 al quale prevede testualmente:

“... d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente



Comune di Voghera

Provincia di Pavia

Piazza del Duomo, 1 CAP 27058; (c_m109)
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it

autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; ...”;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020, in vigore dal 04.05.2020, ed in particolare l'art. 1 punto 1.1, il quale dispone quanto segue:

“Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale”;

Ritenuto, in accordo con gli altri Comuni interessati e tenuto conto dei provvedimenti statali/regionali adottati, di provvedere alla riapertura al transito di veicoli e pedoni della pista ciclopedonale, per il tratto di propria competenza, che collega i Comuni di Voghera, Codevilla, Retorbido, Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme, fermo restando il rispetto del divieto di assembramento di cittadini ed utenti non compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento, nonché l'obbligo di mantenere le sopra richiamate distanze di sicurezza interpersonale e di accedere alla predetta pista ciclopedonale esclusivamente muniti di mascherina o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, provvedendo preventivamente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale;

Visto l'articolo 7 del vigente T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i. e relativo Reg. di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nella parte in cui demandano all'Autorità comunale la competenza ad emettere provvedimenti per la regolamentazione della circolazione delle strade comunali e vicinali esterne all'abitato, nonché delle strade interne ai centri abitati per mezzo di ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Rilevata la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di garantire la salute e l'incolumità pubblica della cittadinanza;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;



Comune di Voghera

Provincia di Pavia

*Piazza del Duomo, 1 CAP 27058; (c_m109)
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it*

- La normativa vigente in materia;

ORDINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di revocare la propria Ordinanza sindacale n. 15 del 20 marzo 2020 con cui era stata disposta la chiusura al transito di veicoli e pedoni della pista ciclopedonale denominata “green way”, per il tratto insistente nel territorio comunale.
2. La frequentazione della pista ciclopedonale dovrà avvenire alle condizioni di cui al DPCM 26.04.2020 e all'Ordinanza del Presidente Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 soprarichiamati.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione del presente atto alla Prefettura UTG di Pavia, alla Provincia di Pavia (ente proprietario della pista ciclopedonale), al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera, alla Compagnia Arma Carabinieri di Voghera, alla Compagnia Guardia di Finanza di Voghera, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti e per le verifiche di competenza;

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:

- ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
- termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO
Dott. Carlo Barbieri